



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-03-19 Numero 14

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 11:45, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	P	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visti il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 28/04/2016, e la bozza del nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI, di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12/03/2019, che all'articolo 13 demandano al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di €. 646.260,27, così ripartiti:

COSTI FISSI	€. 267.931,28
COSTI VARIABILI	€. 378.328,99;

Richiamato il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale “ .. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard* .. “;

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto dell'aggiornamento per l'anno 2019 delle “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, pubblicate nel mese febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per

i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 452,43 per un costo standard complessivo pari a € 802.845,06;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 620.856,97 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Ritenuto in proposito:

- di attribuire alle utenze domestiche e non domestiche le percentuali di cui all'allegato prospetto denominato "% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche";
- di applicare per le utenze domestiche i KB indicati nel prospetto allegato denominato "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche";
- di applicare per le utenze non domestiche tariffe differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta, con i KC e KD elencati nell'apposito prospetto denominato "Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche";
- di applicare alle utenze domestiche e non domestiche le riduzioni ed esenzioni previste nel Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari);

Dato atto che, a norma dell'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013 e s.m.i., *"nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- nella definizione dei coefficienti per le utenze domestiche e non domestiche è stata utilizzata la classe di popolazione >5.000 (il numero di residenti oscilla negli ultimi intorno ai 5000 abitanti) e zona geografica sud;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite anche agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto inoltre, del disposto di cui all'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, così come integrato dal successivo articolo 45 del decreto Legge n. 50/2017, a mente del quale, quindi *“Al fine di assicurare ai comuni di cui all'art. 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso art. 1, commi 667 e 668..”*; totale o parziale, conseguente a tali eventi calamitosi, di innumerevoli edifici, che non risultano più assoggettabili a TARI;

Dato atto che il presunto minore gettito TARI per inagibilità degli immobili, stimato in € 50.871,30, verrà coperto con il gettito compensativo di cui all'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016;
attribuire alle utenze domestiche e non domestiche le percentuali di cui all'allegato prospetto denominato “% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche”;

Dato atto che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, finanziando la minore entrata di € 6.393,23 con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999 avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2019, secondo i coefficienti di produttività specificati nelle allegate Tabelle denominate “Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche” e “Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche”, allegate al presente provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...*";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come riportare negli allegati "**Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**" e "**Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche**", costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire, ai sensi degli artt. 23-24-25-26-28-29-30 e del Regolamento TARI, le seguenti riduzioni il cui costo di € 6.393,23 viene posto a carico delle tariffe TARI:

- a) riduzione del 30% per fabbricati rurali ad uso abitativo;
- b) riduzione del 80%: abitazioni tenute a disposizione prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
- c) riduzione del 10% per il compostaggio dei rifiuti umidi;
- d) riduzione del 40% per zone non servite;
- e) riduzione del 30% per utenze non domestiche non stabilmente attive;

- f) riduzione, nella misura massima del 25%, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati;
 - g) riduzione, nella misura massima del 20% per inferiori livelli di prestazione del servizio;
 - h) riduzione di cui all'art. 9-bis, comma 2, Decreto Legge n. 47/2014, conv. in legge n. 80/2014;
 - i) esenzione per nuove attività economiche con sede operativa nel centro storico di Civitella del Tronto, per il primo triennio di attività;
 - j) esenzione totale per soggetti svantaggiati con Isee inferiore o pari ad € 5.000,00;
 - k) riduzione del 50% per soggetti svantaggiati con Isee compreso tra € 5.001,00 ed € 7.500,00;
- 3) di stabilire che le minori entrate registrate a titolo di TARI per gli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma centro Italia 2016-2017, quantificate ad oggi in € -50.871,30, verranno finanziate con il gettito compensativo di cui di cui all'art. 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016;
- 4) di quantificare in €. 646.260,27 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 5) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € € 620.856,97 rispetto al costo standard di € € 802.845,06, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019 in € € 802.845,06;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio, Poliservice S.p.A., e all'Unione di Comuni "Città-Territorio" Val Vibrata quale ente che svolge le funzioni di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, a ciascuno per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia